

L 13/10/1950 Num. 913

Legge 13 ottobre 1950, n. 913 (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 274). Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Preambolo: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:**

Articolo 1

**Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma:
<Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti>.**

Articolo 2

**Nell'art. 13 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:
<I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultima comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo>.**

Articolo 3

**Nell'art. 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:
<Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi>>.**

Articolo 4

L'idoneità ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento è titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile nei Corpi dei vigili del fuoco.

Articolo 5

**Nell'art. 40 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:
<e) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari>>.**